

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 5053

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

e dal Ministro dell'interno

(BIANCO)

di concerto col Ministro della giustizia

(FASSINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 2001

—————

Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2001, n. 166, recante disposizioni urgenti in materia di operazioni di scrutinio conseguenti allo svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche e delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Allegato	»	4
Disegno di legge.	»	6
Decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, all'articolo 2, primo comma, lettera c), nel disciplinare il contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle per la rinnovazione dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali, ha stabilito che «lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali viene rinviato al martedì successivo, con inizio alle ore 10, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi di quelle per le elezioni provinciali».

La norma trovava giustificazione nel fatto che le operazioni di votazione si protravvano il lunedì mattina dalle ore 7 alle ore 14.

Attualmente l'articolo 64 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 3 della legge 4 agosto 1993, n. 277, per quanto riguarda le elezioni politiche, e l'articolo 11, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, per quanto riguarda le elezioni amministrative, prevedono che le operazioni di vota-

zione abbiano luogo nel solo giorno di domenica, concludendosi alle ore 22.

Si rende, pertanto, necessario adeguare gli orari di inizio dello scrutinio delle elezioni amministrative, in caso di contemporaneo svolgimento con le elezioni politiche, alla nuova normativa che disciplina le operazioni di votazione nella sola giornata domenicale.

È stato, pertanto, predisposto l'unito decreto-legge, con il quale viene stabilito che lo spoglio delle schede per le elezioni regionali, provinciali e comunali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione, dando la precedenza alle elezioni regionali e, di seguito, a quelle provinciali e comunali.

Il provvedimento normativo persegue anche lo scopo di ridurre il periodo di utilizzazione dei locali scolastici adibiti a sede degli uffici elettorali di sezione, onde garantire una tempestiva ripresa delle attività didattiche.

Inoltre, l'anticipata conclusione delle operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative consente ai candidati presidenti di provincia e sindaci ammessi al ballottaggio di disporre di un maggiore lasso di tempo per effettuare collegamenti con ulteriori gruppi o liste rispetto a quello del primo turno.

ALLEGATO

*(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)*TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE
O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 1976, n. 161.

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976*... Omissis ...*

Art. 2. - In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle per la rinnovazione dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali, si osservano le seguenti norme:

a) [per la compilazione e la distribuzione dei certificati elettorali si applicano le norme degli articoli 27 e 28 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, modificate dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136];

b) per la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione si applicano le norme del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

c) il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni nonché le schede avanzate.

I plichi devono essere rimessi contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune al pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta.

Effettuate le anzidette operazioni, il seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio, eseguendo nell'ordine prima lo scrutinio per il Senato e poi quello per la Camera.

Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali viene rinviato al martedì successivo, con inizio alle ore 10, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi di quelle per le elezioni provinciali;

d) le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni regionali, provinciali e comunali sono ripartite fra lo Stato, la regione, la provincia ed il comune, nella misura

di due quinti per lo Stato e di un quinto, rispettivamente, per la regione, per la provincia e per il comune.

Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni provinciali e comunali sono ripartite tra lo Stato, la provincia ed il comune, nella misura di due quarti per lo Stato e di un quarto, rispettivamente, per la provincia e per il comune.

Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle sole elezioni regionali, o alle elezioni provinciali, o alle sole elezioni comunali sono ripartite in ragione di due terzi a carico dello Stato e di un terzo a carico del comune, della provincia o della regione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 maggio 2001, n. 166, recante disposizioni urgenti in materia di operazioni di scrutinio conseguenti allo svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche e delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 10 maggio 2001, n. 166, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2001.

Disposizioni urgenti in materia di operazioni di scrutinio conseguenti allo svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche e delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2001, n. 47, con il quale sono stati convocati per domenica 13 maggio 2001 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 9 marzo 2001, con il quale, a norma della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni sono state fissate per la medesima data del 13 maggio 2001 le elezioni dirette del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale, nonchè dei consigli circoscrizionali, con eventuale svolgimento del turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei presidenti della provincia e dei sindaci nella giornata di domenica 27 maggio 2001;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adeguare, in caso di contemporaneo svolgimento delle suddette consultazioni elettorali, gli orari di inizio dello scrutinio delle elezioni regionali ed amministrative alla normativa che disciplina le operazioni di votazione nella sola giornata domenicale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. All'articolo 2, primo comma, lettera c), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali viene rinviato alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi di quelle per le elezioni provinciali;».

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 2001.

CIAMPI

AMATO - BIANCO - FASSINO

Visto, *il Guardasigilli*: FASSINO